



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO
Scuole dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 - Cod. Mecc. CSIC87300X
Distretto Scolastico N. 23 - Paola
Via Molino - Cap. 87024 – Fuscaldo (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it
P.E.C. csic87300x@pec.istruzione.it
www.icfuscaldo.edu.it Tel./Fax. 0982/686054

Prot. N.: vedi segnatura

Fuscaldo, 15/09/2023

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLA ASSENZE

(delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. di Fuscaldo)

(ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 62/2017)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59, art.11 comma 1, e successive modifiche, che prescrive, ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi, la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato e che, per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89, art. 5 che individua il tempo annuo ordinamentale della Scuola secondaria di primo grado in 990 ore per il Tempo Ordinario e in 1188 ore per il Tempo Prolungato.

VISTO il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art.2 comma 10, che dispone “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di Stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate”.

VISTA la C.M. n. 20, prot. N. 1483, del 4 marzo 2011, sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”.

VISTA la C.M. del 29 ottobre 2019, prot. n. 22190.

VISTO il D. L.vo 62/2017, art. 5. 1. “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni

scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

VISTO l'art. 11, c. 1 del D. Lgs 19 febbraio 2004, n. 54 *“Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”*.

VISTA la delibera n. 11 del Collegio dei docenti del 01 settembre 2023.

CONSIDERATO il calendario Scolastico Regionale per la Calabria per l'a.s. 2023/2024 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 40 del 31 maggio 2023.

RENDE NOTO

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLA ASSENZE

(delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di I grado dell'I.C. di Fuscaldo)

(ai sensi dell'art. 5 del D. L.vo 62/2017)

Art. 1 – Definizione del monte ore annuo di riferimento e calcolo della percentuale di assenza

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe al suddetto limite. Per l'a.s. 2023/2024, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Tipologia del corso	Monte ore settimanale oggetto di valutazione	Monte ore annuale oggetto di valutazione	Quota minima di frequenza	Monte ore minimo di frequenza	Monte ore massimo di assenze
Corso a tempo normale	30	990	$\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato	742,5 ore	247,5 ore
Corso ad indirizzo musicale	33*	1089	$\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato	816,75 ore	272,25 ore
Corso a tempo prolungato	36	1188	$\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato	891 ore	297
Corso a tempo prolungato ad indirizzo musicale	39*	1287	$\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato	965,25	321,75

* “Percorsi ad indirizzo musicale” (ai sensi del D.I. 276/2022) prevede 3 ore anche organizzate su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (30 – 33*- 36 – 39*, in base alla tipologia di corso) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré. Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo.

Tutte le assenze devono essere giustificate.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate posticipate;
- uscite anticipate;
- assenza per malattia;
- assenze per motivi familiari;
- la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate o attività all'interno dell'orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall'Istituto, feste fine anno o nel corso dell'anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (es. campionati studenteschi, uscite didattiche, viaggi di istruzione; progetti didattici inseriti nel PTOF e /o approvati dai Consigli di Classe...)
- la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
- la partecipazione ad attività sportive debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
- ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali
- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale

*dall'a.s. 2023-24 in monte ore settimanale previsto per i "Percorsi ad indirizzo musicale" (ai sensi del D.I. 276/2022) prevede 3 ore anche organizzate su base plurisettimanale o articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria.

Art.2– Tipologie di assenze ammesse alla deroga

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, purché prevalentemente o comunque tempestivamente documentate, riguardano

1. motivi di salute eccezionali e documentati:
 - ricovero ospedaliero
 - cure domiciliari per gravi patologie
 - terapie saltuarie e/o ricorrenti
 - visite specialistiche ospedaliere e day-hospital;
2. motivi personali e/o familiari eccezionali e documentati;
3. altri motivi di rilievo, che vengano presi in considerazione dal Consiglio di Classe, purché debitamente motivati e documentati.

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.

Art. 3 – Programmi-percorsi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in istruzione domiciliare, in ospedale o luoghi di cura ovvero in altre strutture, seguano percorsi formativi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o da questa condivisi, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ordinario.

Art.4– Compiti del Consiglio di Classe (solo docenti)

Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell’Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell’alunno, sarà utile concordare con l’Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato. In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo di istruzione. I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni.

Art.5 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia

Allo studente e alle rispettive famiglie, se le assenze registrate si approssimano al limite come indicato nell’art. 1, ovvero possono precludere il successo dell’anno scolastico, saranno fornite informazioni puntuali sulla quantità di assenze accumulate.

Art.8 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento è valido fino a diversa delibera degli Organi Collegiali.

Esso è pubblicato all’albo on line della scuola e sul sito dell’Istituto www.icfuscaldo.edu.it